## • QUESITO N. 5

Al punto 7.3 requisiti di capacità tecnica e professionale a comprova del requisito richiesto si evidenzia che lo stesso può essere dimostrato:

"in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, <u>mediante UNA delle seguenti modalità"</u>:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, <u>UNITAMENTE</u> a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto"

Si chiede se le modalità indicate sono producibili separatamente, come risulterebbe dal primo periodo o debbano essere prodotte entrambe come risulterebbe dal secondo periodo.

## **RISPOSTA**

Il par. 7.3 del Disciplinare di gara prevede espressamente che:

"In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto".

Pertanto la comprova del requisito può essere eseguita con la produzione alternativa della documentazione sopra menzionata.

## • QUESITO N. 6

In riferimento alla procedura aperta in oggetto, si segnala che, a pag. 37 del disciplinare di gara nel capitolo 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, in relazione al requisito della "professionalità" viene riportato quanto di seguito:

Elementi di valutazione di natura qualitativa – OFFERTA TECNICA

1. Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi svolti **negli ultimi dieci anni** relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento secondo quanto stabilito dal DM tariffa.

Si segnala a tale proposito che a seguito della consultazione on line del 14 maggio 2018, l'ANAC, riguardo al criterio della «professionalità e adeguatezza dell'offerta», ha esteso all'intera vita professionale il periodo di riferimento per i servizi significativi da indicare in sede di offerta. l'ANAC provvederà ad adeguare in tal senso la Parte VI, punto 1.1, lett. a), delle Linee guida n. 1 che attualmente limita a dieci anni il periodo da prendere in considerazione. Nelle more dell'adeguamento, è da ritenersi prevalente l'indicazione di cui al Bando-tipo che, alla pagina 41 punto 16.a non prevede limitazioni temporale per i servizi svolti.

Si chiedono chiarimenti in merito.

## **RISPOSTA**

Le Linee Guida n. 1 - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018) Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 all'art. VI. "Indicazioni sull'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo" – par.1.1. prevedono espressamente che: "Al riguardo, l'Autorità ritiene che, alla luce della disposizione del nuovo codice – secondo cui l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto, in cui rientrano anche l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto (art. 95, comma 6, codice) – i criteri di valutazione delle offerte possono essere individuati nei seguenti:

a) professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe".

Alla luce di quanto sopra, il Disciplinare di gara risulta essere conforme al Bando-tipo n. 3- Disciplinare di gara per l'affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2018) integrato con le previsioni di cui alle Linee Guida n. 1 sopra indicate.